



ACCORDO FIRMATO!!!

Dopo mesi di intense trattative tra CGIL-CISL-UIL e CENTRALI COOPERATIVE finalmente abbiamo sottoscritto l'Accordo Integrativo per i lavoratori che operano in provincia di Pavia.

Le importanti conquiste raggiunte sono:

Valorizzazione di alcuni profili professionali

- C1 - assistente scolastico senza funzioni educative e senza richiesta di laurea
- C1 – addetto alla gestione di pratiche di prenotazioni, ammissioni e dimissioni degli utenti/pazienti e/o gestione cassa utenti negli ambiti operativi del settore
- C1 - operaio specializzato/manutentore, attività di conduzione veicoli che richiede una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi e/o all'utilizzo di mezzi d'opera per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore;
- A2 – addetto alle pulizie con uso di strumentazione semplice negli ambiti operativi del settore (non attrezzature elettriche e/o meccaniche)
- B1 - addetto alle attività che prevedono utilizzo di strumentazioni elettriche e/o meccaniche (es. addetto lavanderia....)
- B1 - addetto ad attività di pulizie/sanificazione che richiedono specifica formazione (addetto alle pulizie e/o al lavaggio stoviglie, addetto alla sanificazione con prodotti specifici)
- B1 - addetto mensa con HACCP

Adeguamento utilizzo del proprio mezzo di trasporto

€ 0,35 al km, adeguamento annuale riparametrato sul costo del carburante e responsabilità della cooperativa in caso di danni subiti dai lavoratori

Tempi di vestizione

- i tempi di vestizione/svestizione sono pari a 15 minuti per turno e retribuiti come orario di lavoro
- il passaggio delle consegne dovrà essere svolto in orario di servizio e riconosciuto come orario di lavoro

Cambi di gestione

- ampliate le tutele dei lavoratori anche in caso di esternalizzazioni, internalizzazioni e subappalti anche di parte dei servizi
- obbligo di espletare le procedure con le Organizzazioni Sindacali per la tutela dei diritti dei lavoratori
- obbligo da parte dei gestori subentranti di garantire la continuità lavorativa nel medesimo luogo di lavoro

Permessi malattia figli

- estesa sino ai 12 anni di età del figlio la possibilità, per i lavoratori, di utilizzare sino a 10 giorni all'anno di permessi non retribuiti da giustificare con certificato medico

Permessi per colloqui scuola

- ai lavoratori, oltre a quanto disciplinato dall'art. 61 del CCNL, saranno concesse un massimo di 5 ore all'anno di permesso non retribuito, per ogni figlio, per i colloqui con gli insegnanti.

Timbratura e fogli presenza

- i lavoratori potranno richiedere al datore di lavoro copia delle proprie timbrature che dovranno essere fornite entro 10 giorni dalla richiesta

Periodo di comporta e aspettativa non retribuita per malattia -congedi per cure e terapie salvavita

- garanzia del pagamento di malattia al 100% della retribuzione sino al 180° giorno di ogni anno
- 30 giorni aggiuntivi di congedo retribuito all'anno per le cure connesse a: invalidità, patologie gravi, cure salva vita oltre al normale trattamento di malattia
- ai fini della conservazione del posto di lavoro, previa richiesta formale da parte del lavoratore, saranno concessi dal datore di lavoro 12 mesi complessivi di aspettativa non retribuita

Conciliazione vita lavoro

- i lavoratori hanno facoltà di chiedere l'esonero dallo svolgimento di lavoro notturno fino al compimento dei 4 anni del figlio (si intende che il presente beneficio è applicabile ad una sola delle componenti della coppia genitoriale)
- hanno facoltà di chiedere l'esonero dalle attività di soggiorno i genitori con figlio minore fino a 4 anni di vita ed i lavoratori con un familiare non autosufficiente convivente;
- nel caso di lavoratori congiunti, operanti sullo stesso servizio, non può essere assegnato loro il medesimo turno di lavoro fino al compimento dei 15 anni del figlio minore;
- per i lavoratori su cui grava l'onere dell'accudimento, in assenza dell'altro genitore è possibile richiedere, previa autocertificazione della condizione di necessità, l'esenzione dal lavoro notturno sino al compimento del 15° anno di età del figlio;
- ai lavoratori su cui grava l'onere dell'accudimento e che ne facciano richiesta è concessa prioritariamente la trasformazione del contratto da full time a part-time

Malattia ed infortunio non sul lavoro

- il trattamento economico viene riconosciuto anche ai lavoratori in periodo di prova

Ferie solidali

- i lavoratori, su base volontaria e a titolo gratuito, possono cedere ore o giorni di ferie al collega che si trovi in situazioni di difficoltà e che abbia terminato tutte le ferie ed i permessi a sua disposizione

Permessi lutto/gravi motivi familiari

- i lavoratori potranno utilizzare 3 giorni per evento di permesso retribuito estesi anche ai parenti ed affini entro il secondo grado e alle unioni civili

Congedo per lavoratrici e lavoratori vittime di violenza di genere

- le lavoratrici ed i lavoratori vittime di violenza di genere e inseriti nei percorsi di protezione potranno astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di tre anni con piena retribuzione e copertura della contribuzione

-diritto a richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale che, su richiesta dei lavoratori, dovrà essere riconvertito a tempo pieno

Attività non frontali dei servizi della prima infanzia, dell'infanzia, dell'istruzione e della continuità educativa

- il 4% dell'orario di lavoro sarà dedicato alle attività non frontali:

- predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all'espletamento della mansione;
- programmazione delle attività;
- progettazione dei percorsi di continuità educativa.

Attività stagionali/centri estivi

- i lavoratori in forza, soggetti a periodi di sospensione delle attività, previa disponibilità degli stessi, avranno diritto di priorità d'impiego

L'Accordo Integrativo Territoriale di Pavia recepisce integralmente quanto previsto dal Codice Civile e dalla Legge n. 76/2016 in materia di regolamentazione delle unioni civili.

MOLINARI
Giancarla

GALLI
Stefano

MATTOTEIA
Silvia